



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 20/17 DEL 26.4.2011

Oggetto: L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. 1, comma 12. Fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse. Integrazione disposizioni art. 10, comma 1, L.R. n. 2/2007. Approvazione criteri di assegnazione e tabella di riparto per l'anno 2011. Capitolo SC01.1117 UPB S01.06.002 – Importo € 20.000.000.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa che l'art. 1, comma 12, della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, istituisce un fondo unico di investimenti destinato ai comuni per la realizzazione di opere di loro interesse, con una dotazione finanziaria di € 20.000.000 per l'anno 2011.

Tale norma, che integra le disposizioni dell'art. 10, comma 1 della legge regionale n. 2/2007, prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica determini i criteri di assegnazione del fondo riservando una quota del 40% delle risorse alla ripartizione in parti uguali tra i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti e ripartendo la residua quota del 60% tra tutti i comuni su base demografica.

In base alle suddette direttive e nel rispetto delle percentuali stabilite, l'Assessore indica i seguenti criteri di assegnazione:

- una quota pari al 40% dello stanziamento è riservata alla ripartizione in parti uguali tra i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti;
- la restante quota del 60% è ripartita tra tutti i comuni come segue:
 - a) per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascun ente;
 - b) per gli altri comuni in misura proporzionale alla popolazione eccedente i 5000 abitanti;la popolazione considerata è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

L'Assessore propone quindi l'assegnazione ai comuni delle risorse relative al fondo unico di investimenti per l'anno 2011 nella misura per ciascuno quantificata nella allegata tabella di riparto, calcolata coi criteri sopra indicati, che sottopone all'approvazione della Giunta regionale.



La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ed acquisita, in data 14 aprile 2011, l'intesa con la Conferenza permanente Regione-Enti locali prevista dall'art. 13 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 1

DELIBERA

di individuare come segue i criteri di assegnazione del fondo unico previsto dall'art. 1, comma 12 della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1:

- una quota pari al 40% dello stanziamento è riservata alla ripartizione in parti uguali tra i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti;
- la restante quota del 60% è ripartita tra tutti i comuni come segue:
 - a) per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascun ente;
 - b) per gli altri comuni in misura proporzionale alla popolazione eccedente i 5000 abitanti;la popolazione considerata è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

di approvare la proposta di ripartizione tra i comuni dello stanziamento di € 20.000.000 recato dal capitolo SC01.1117 UPB S01.06.002 per l'anno 2011, secondo la tabella allegata che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Giorgio La Spisa